

Civile Sent. Sez. L Num. 9908 Anno 2015  
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA  
Relatore: BANDINI GIANFRANCO  
Data pubblicazione: 14/05/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 5253-2009 proposto da:

NAVACH MASSIMO C.F. NVCMSM63C16A662R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso da se stesso, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2015

**contro**

922

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati  
GIUSEPPE IOVINO, GIANNI GAVIOLI, giusta delega in  
calce alla copia notificata del ricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1705/2008 del TRIBUNALE di  
TRANI, depositata il 07/03/2008 R.G.N. 6685/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott.  
GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato MASSIMO NAVACH;

udito l'Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega  
GAVIOLI GIANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per l'inammissibilità del ricorso, in subordine  
rigetto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.3.2008 il Tribunale di Trani - Giudice del lavoro accolse l'opposizione proposta dall'Inps al precetto notificatogli dall'avv. Navach Massimo, in qualità di distrattario, relativamente al pagamento delle competenze giudiziali portate in sentenza (relativa a procedimento di natura assistenziale concernente tale Zingrillo Raffaele) e successive all'emissione del titolo azionato.

Ritenuta la propria competenza, essendo stato il titolo in relazione al quale era stato intimato il precetto pronunciato dal Giudice del lavoro, osservò il Giudicante che, essendo stato corrisposto per intero l'importo di cui al titolo esecutivo di riferimento, non era possibile intimare precetto per eventuali spese successive, cosicché solo tramite un nuovo eventuale giudizio di cognizione sarebbe stato possibile accertare la debenza di tali somme e la necessità o meno delle stesse per il perseguimento del diritto di cui era portatore il ricorrente nel giudizio di cognizione.

Avverso la suddetta sentenza, l'avv. Navach Massimo ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.

L'intimato Inps ha resistito con controricorso, assumendo che il ricorrente aveva agito con colpa grave ed instando per la sua condanna ai sensi dell'art. 385, comma 4, cpc.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 480, comma 1, n. 3, cpc, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3,



cpc, deduce che le spese successive, costituendo un accessorio di legge a quelle processuali, possono essere richieste con l'atto di precetto, siccome consequenziali al titolo posto *in executivis* e, come tali, tutelate dal medesimo titolo fino al loro integrale pagamento.

A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto *ex art. 366 bis cpc* (applicabile *ratione temporis* nel presente giudizio): *"dica la Corte se l'avvenuto pagamento integrale dei crediti risultanti dal titolo esecutivo effettuato successivamente alla notifica di esso, legittimi a richiedere sulla base dello stesso titolo il pagamento dei diritti endoprocessuali conseguenti all'attività professionale effettuata successivamente all'emissione del titolo, senza dover far ricorso ad un ulteriore giudizio di cognizione per l'aggiudicazione"*.

**1.1** Osserva la Corte che la censura svolta, quale cristallizzata nel ricordato quesito di diritto, non involge la questione dell'eventuale avvenuto pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo in epoca successiva alla consegna del precetto opposto all'Ufficiale giudiziario per la notifica.

Un tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, seguito nella sentenza impugnata, allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l'emissione di quest'ultimo e necessarie


per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria (cfr, Cass., n. 5159/1995); ed invero, una volta che l'obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto.

A conseguenze sostanzialmente analoghe dovrebbe peraltro pervenirsi anche qualora, come pure affermato da taluni arresti di questa Corte (cfr, *ex plurimis*, Cass., 24691/2010), debba ritenersi che il credito azionato *in executivis* dal difensore nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma abbia natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente; in tal senso opinando, infatti, il diritto del difensore distrattario non potrebbe essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di quel solo provvedimento, si fonderebbe, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente (cfr, Cass., n. 11804/2007).

Il motivo svolto non può trovare quindi accoglimento.

2. L'art. 385, comma 4, cpc, su cui si fonda la richiesta di condanna del ricorrente svolta dall'Inps, è stato abrogato dall'art. 46, comma 20, legge n. 69/09.

5



Peraltro deve escludersi che la proposizione di un ricorso fondato su una giuridicamente non condivisibile, ma astrattamente non implausibile, opzione ermeneutica, configuri colpa grave della parte ricorrente.

**3.** In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 500,00 (cinquecento), di cui euro 400,00 (quattrocento) per compenso, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015.